

## STATUTO DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.

### ART. 1

E' costituita una Società per azioni denominata Poligrafici Editoriale S.p.A.. Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

### ART. 2

La Società ha sede in Bologna. Possono essere istituite o soppresse, ovunque anche all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, filiali, depositi, agenzie, uffici amministrativi e rappresentanze.

### ART. 3

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

### ART. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività editoriale e tipografica e, più in generale, di tutte le attività direttamente o indirettamente attinenti all'informazione, ivi compresa la raccolta di pubblicità, anche per conto terzi.

Essa potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese industriali o commerciali che abbiano il medesimo oggetto sopra indicato, ma a scopo di stabile investimento e non di collocamento. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, finanziarie e industriali, ivi comprese la prestazione di fidejussioni e garanzie comunque utili al perseguimento dello scopo sociale. Potrà prestare fidejussioni e garanzie per obbligazioni assunte da società o imprese nelle quali essa abbia interessenze o partecipazioni.

Potrà vendere, dare in gestione e locazione i propri stabili e impianti industriali, nonché le proprie testate.

Sono tassativamente escluse la raccolta di risparmio fra il pubblico ed ogni attività riservata per legge.

### ART. 5

Il capitale sociale è fissato in euro 34.320.000 (trentaquattro milioni trecentoventi mila) suddiviso in n. 132.000.000 (centotrentadue milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della



*M. Monti*

partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, beni in natura e di crediti nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

#### **ART. 6**

L'acquisto di un'azione importa incondizionata accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto ed eventuali loro modificazioni.

#### **ART. 7**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea è inoltre convocata – sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nei casi previsti dall'art. 26 del presente Statuto, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che, sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, si tengano in unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla Legge.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere convocate anche in località diverse dalla sede sociale, purché in Italia.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi degli artt. 2446, 2447 e 2487 del C.C., l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, o almeno sette giorni prima nei casi di Assemblee convocate per deliberare circa le offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

L'integrazione all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione

sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dai regolamenti e dalle leggi vigenti.

#### ART. 8

Tanto per l'Assemblea ordinaria, quanto per la straordinaria, la convocazione dei Soci sarà fatta mediante avviso sul sito internet della società, sul quotidiano "Quotidiano Nazionale - Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno" nonché con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti da effettuarsi nei termini di legge.

L'avviso dovrà contenere quanto espressamente richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### ART. 9

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle norme di legge e dal presente Statuto.

Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione, da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data di ciascuna adunanza.


#### ART. 10

Ogni azione ha il diritto ad un voto. Non è consentito il voto elettronico o per corrispondenza.

E' legittimato all'esercizio del diritto di voto colui che risulti titolare, in base alla comunicazione effettuata da parte di un intermediario autorizzato, del conto sul quale sono registrate le azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

In caso di conferimento di delega la notifica elettronica della stessa potrà essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

Non è prevista da parte della società la designazione di un rappresentante indipendente al quale i soci possono conferire nei termini di legge una delega con istruzioni di voto su tutte od alcune delle proposte all'ordine del giorno.



*Signature*

#### **ART. 11**

L'Assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o da un Consigliere nominato dall'Assemblea; qualora vi siano due o più Vice Presidenti la presidenza compete al più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

E' devoluta al Presidente la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

#### **ART. 12**

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prescritta dalla legge.

Nelle Assemblee convocate per deliberare sulle operazioni con parti correlate, per le quali ai sensi della normativa vigente e delle procedure adottate dalla società l'apposito comitato costituito per valutare le suddette operazioni non abbia espresso parere favorevole al loro compimento, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci non correlati presenti ed a condizione che questi ultimi rappresentino nell'Assemblea stessa almeno il 10% del capitale con diritto di voto. Nel caso tale quorum non sia raggiunto l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Nei casi di urgenza legati a situazioni di crisi aziendale le suddette operazioni con parti correlate possono essere concluse anche senza il voto dei Soci non correlati a condizione che sia sottoposta all'Assemblea una relazione dell'organo che ha effettuato la convocazione, riportante l'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.

La predetta relazione e la valutazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità indicate dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Se le valutazioni del Collegio Sindacale sono negative l'Assemblea delibera con le stesse modalità sopra previste per le operazioni con parti correlate.


#### **ART. 13**

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti (art. 2377 C.C.).

#### **ART. 14**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di non meno di 3 (tre) e non di più di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea determina il numero dei Consiglieri da eleggere nei limiti anzidetti e fissa annualmente il loro compenso. I Consiglieri durano in carica fino a un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge e dal presente statuto. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venisse a cessare dalla carica la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.



#### ART. 15

L'Assemblea ordinaria elegge gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto in Assemblea o da quella diversa percentuale stabilita dalle norme vigenti.

La titolarità della suddetta quota deve essere attestata con la relativa certificazione da depositare entro il termine di pubblicazione delle liste avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni lista, a pena di decadenza, deve includere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, inserendo uno di essi al primo posto.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci con rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della legge e dei regolamenti in vigore potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto del Socio rispetto a tutte le liste che lo stesso ha presentato o concorso a presentare.

Ogni Socio non può votare liste diverse.

Le liste dei candidati contenenti l'indicazione dell'identità dei soci e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno ventuno giorni prima la data fissata per l'Assemblea.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le



*Antonio*

quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti nonché la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno il numero minimo riservato per legge alle minoranze;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, sono tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo riservato per legge alle minoranze, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto rispettando comunque la quota minima di legge riservata agli amministratori indipendenti.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, ove possibile, con i primi candidati non eletti appartenenti alla medesima lista dalla quale era stato eletto l'amministratore cessato, in osservanza dei requisiti di legge e di statuto per la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Se l'amministratore cessato era stato eletto da una lista di minoranza, i soci che avevano presentato la lista dalla quale è stato eletto il maggior numero di consiglieri si asterranno dal voto in occasione della delibera dell'Assemblea per la conferma o la sostituzione del consigliere cooptato.

Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 del presente Statuto.

#### **ART. 16**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, può nominare uno o più Vice Presidenti, uno o più Amministratori Delegati, un Comitato Esecutivo composto da non più di 5 (cinque) Amministratori e, anche all'infuori del proprio seno, il Direttore Generale e uno o più Procuratori, fissando i poteri e i compensi.

Designa pure di volta in volta un Segretario il quale potrà anche essere estraneo al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato il possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori, delle competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni amministrative ad esso riconosciute e previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni consultive e propositive stabilendone composizione, competenze e modalità di funzionamento.

#### ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della Società, sia in luogo diverso quante volte reputino necessario convocarlo il Presidente o chi ne fa le veci, o un Amministratore Delegato, o 2 (due) Consiglieri nonché nel caso previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione delle loro funzioni.

#### ART. 18

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente o da persona da lui delegata o da un Amministratore Delegato o da due Consiglieri o da ciascun sindaco effettivo come previsto dall'art. 26 del presente Statuto con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco Effettivo.

#### ART. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche in videoconferenza e/o teleconferenza.



Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso deve essere tassativamente assicurata:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza, e/o teleconferenza questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



*[Handwritten signature]*

#### **ART. 20**

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione della Società per tutti gli atti, affari e operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo soltanto quanto dalla legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

- la fusione nei casi previsti dalla legge;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio dello stato;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, stabilimenti, filiali, depositi, agenzie, uffici amministrativi e rappresentanze;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative.

L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### **ART. 21**

Il Consiglio, può delegare, al Presidente e, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti, al Comitato Esecutivo, agli Amministratori Delegati e/o ad altri Amministratori tutte o parte delle proprie attribuzioni ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2381 C.C..

Comunque sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegati i seguenti atti:

- la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico tra la Società ed un Socio della Società che detenga una quota di partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale od a società appartenenti al medesimo gruppo del Socio, per tali intendendosi le società controllate, le società o persone fisiche controllanti e le società controllate da queste ultime, che abbia un valore superiore a euro 3.000.000,00.= (tre milioni virgola zero zero).


Per le operazioni con parti correlate, come definite dalla normativa vigente, si applicano le procedure adottate dalla società e pubblicate sul proprio sito internet.

#### **ART. 22**

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi nonché la rappresentanza della Società in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi qualsiasi autorità giurisdizionale, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, procuratori legali, consulenti tecnici, nonché procuratori in genere) spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati a ciascuno dei Vice Presidenti e Amministratori Delegati, per tutti gli atti, affari e

operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato salvo quanto espressamente previsto dall'art. 21.

La rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano pure a quegli altri Amministratori ai quali siano stati delegati i poteri del Consiglio, ai sensi del precedente art. 21, nei limiti dei poteri così delegati.



#### **ART. 23**

Gli amministratori forniscono al Collegio Sindacale, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni di Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere fornita a mezzo telefax o telegramma ovvero messaggio di posta elettronica.

#### **ART. 24**

Il Collegio è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e da 3 (tre) Supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e di controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e dai regolamenti vigenti.


I Sindaci uscenti sono rieleggibili. All'atto della nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **ART. 25**

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente. In ciascuna lista devono essere indicati i nomi di non più di sei candidati elencati mediante un numero progressivo; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nelle



*M. Monti*

Assemblee Ordinarie rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale con diritto di voto o quella diversa percentuale stabilita dalle norme vigenti.

La titolarità della suddetta quota deve essere attestata con la relativa certificazione da depositare entro il termine di pubblicazione delle liste avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Ciascun Socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Ogni Socio non può votare liste diverse.

I soci con rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della legge e dei regolamenti in vigore, potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno ventuno giorni prima la data fissata per l'Assemblea; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste devono contenere:

- l'indicazione dell'identità dei soci e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- i curricula professionali dei soggetti designati;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica nonché gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Se entro venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea risulta presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati, il termine di presentazione viene ridotto a ventuno giorni e la quota di possesso di azioni con diritto di voto necessaria per la presentazione delle liste si riduce all' 1,25% (uno virgola venti cinque percento) del capitale sociale.

Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In caso di presentazione di più liste, risultano eletti:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in

- base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo ed il terzo membro supplente;
  - qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati inseriti in quella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della seconda lista dei candidati alla carica di Sindaco, che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.


Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra, per quanto possibile, il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Inoltre, qualora la sostituzione riguardasse il Presidente del Collegio Sindacale tale carica, per quanto possibile, sarà assunta da quello che, tra i Sindaci Supplenti, apparteneva alla stessa lista di appartenenza.

Nel caso di integrazione del Collegio Sindacale:

- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di maggioranza;
- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di minoranza;
- per la contemporanea sostituzione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte ciascun Sindaco da sostituire, un numero di



Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista.  
Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea, per l'integrazione del Collegio Sindacale, delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il principio di cui al primo comma del presente articolo e sempreché sia rispettata la percentuale di possesso azionario di cui al presente articolo.

**ART. 26**

Oltre ai poteri previsti dalla legge, il Collegio Sindacale, ovvero due Sindaci Effettivi, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno 30 giorni sulla data fissata, possono convocare l'Assemblea. Ciascun sindaco effettivo può convocare il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo se nominato.

Il controllo legale dei conti è esercitato da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle disposizioni di legge.

**ART. 27**

L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**ART. 28**

Gli utili sociali, dedotta la riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del C.C., saranno destinati nella misura e con le modalità fissate dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a beneficio sociale dopo 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili.

**ART. 29**

Sciolta la Società si procederà alla liquidazione ed alla divisione del patrimonio secondo le norme del Codice Civile.

**ART. 30**

L'autorità giudiziaria di Bologna è la sola competente per decidere ogni controversia che sorga tra i Soci ed aventi causa e gli Amministratori, Direttori e Procuratori, relativamente agli affari sociali.

*Carlo Monti*  
*ca' del rubi*



COPIE FOTOSTATICHE AL NUMERO DI LE PRESENTATE AI MIEI ATTI DI BARRA A  
NUMERO DI LE PRESENTATE AL NUMERO DI LE PRESENTATE SU  
MEZZI FOGLI

28 DIC. 2010

in carte libere per uso fiscale

*di di*

